

TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO

Nota sulle operazioni di rilascio

MATERIALE CONSEGNATO AI SERVIZI TERRITORIALI REGIONALI E AI COMUNI

A ogni Servizio territoriale regionale vengono consegnati i tesserini non personalizzati e i fogli con le etichette da applicare ai tesserini.

AL FINE DI RIDURRE GLI SPRECHI, A OGNI COMUNE VERRANNO CONSEGNATI TESSERINI IN NUMERO STRETTAMENTE NECESSARIO.

SI CHIEDE PERTANTO DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL LORO UTILIZZO.

NEL CASO CHE IL FABBISOGNO SIA SUPERIORE AL MATERIALE IN DOTAZIONE RIVOLGERSI ALLA PROVINCIA DI COMPETENZA.

Vengono inoltre messi a disposizione all'interno del programma "Gestione rilascio tesserini regionali di caccia" sotto la voce Utilità:

- a) un elenco destinato a ogni Comune e comprendente in ordine alfabetico i nominativi di tutti i cacciatori residenti nel Comune che nella stagione precedente hanno ritirato il tesserino, corredato dei dati anagrafici e di caccia di ogni cacciatore.
- b) un elenco destinato a ogni Comune e comprendente in ordine alfabetico i nominativi di tutti i cacciatori residenti nel Comune che non hanno restituito il tesserino della stagione precedente, corredato dei dati anagrafici di ogni cacciatore.

Nella sezione Documenti della pagina di accesso al programma "Gestione rilascio tesserini regionali di caccia" raggiungibile da <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/gestione-rilascio-tesserini-regionali-di-caccia> sono disponibili:

- la LR 8/94 (esercizio venatorio)
- il calendario venatorio regionale
- il calendario venatorio regionale in formato tascabile
- il foglio di istruzioni relative alle modalità di compilazione del tesserino
- la cartina di distribuzione degli ATC regionali

- i Comuni ricompresi negli ATC.

oltre alle presenti note sulle operazioni di rilascio.

RILASCIO DEI TESSERINI

In osservanza a quanto previsto dall'art.49, comma 1, della L.R. 8/94 e successive modifiche, la distribuzione dei tesserini deve essere eseguita esclusivamente dal Comune.

Il tesserino deve essere rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune

DA APRILE AL 30 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO

alle condizioni di seguito elencate:

A) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI:

- il possesso della licenza di porto d'armi per uso caccia con l'indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
- il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile a uso di caccia e dell'addizionale di cui all'art. 24, comma 1, della legge 157/92 in corso di validità;
- il possesso del versamento delle quote assicurative di cui all'art. 12, ottavo comma, della legge 157/92 in corso di validità;
- di aver provveduto a comunicare al Servizio territoriale regionale di residenza l'opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell'art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata [a), b) o c)].

Se l'esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l'interessato deve altresì dichiarare:

- di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
- gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso;
- di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA;

Qualora invece l'esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l'interessato deve dichiarare:

- di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.

B) RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL'ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell'art.39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche.

A norma di legge il cacciatore deve restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. **Sono accettati e registrati tesserini anche oltre tale data ma il cacciatore incorre in sanzioni.**

N.B. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria corrente a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell'avvenuto smarrimento o deterioramento all'autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri.

C) FIRMA DEL CACCIATORE sulla lista dei cacciatori del Comune, stampata dal Comune stesso tramite il programma 'Gestione rilascio tesserini regionali di caccia' a prova dell'avvenuto ritiro del tesserino. Per i nuovi cacciatori e per i cacciatori che nella stagione venatoria precedente non hanno ritirato il tesserino, il tabulato deve essere integrato a mano con i dati mancanti.

COMPILAZIONE DEI TESSERINI

Il tesserino per la stagione venatoria è attualmente un libretto non personalizzato di 84 pagine, compresa la copertina, realizzato per permetterne la lettura ottica, al quale, per essere completo e valido, devono essere obbligatoriamente applicate 5 etichette adesive, consegnate a parte e compilate **esclusivamente** tramite il programma 'Gestione rilascio tesserini regionali di caccia'. Tramite tale programma devono essere sempre effettuate:

- la verifica di tutti i dati relativi al cacciatore con particolare riguardo alla residenza e agli ATC/CA :

SI RICORDA A TALE PROPOSITO CHE GLI ATC REGIONALI VENGONO AUTOMATICAMENTE IMPORTATI IN TEMPO REALE DAL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE ISCRIZIONI DEGLI ATC (LR 8/94 ART.35 COMMA 2) PER OGNI CACCIATORE OGNI QUALVOLTA L'ATC NE REGISTRI L'ISCRIZIONE.

PERTANTO RELATIVAMENTE AGLI ATC REGIONALI L'OPERATORE POTRA' CONTROLLARE LA CORRISPONDENZA DI QUANTO DICHIARATO DAL CACCIATORE MA NON MODIFICARE QUANTO RIPORTATO DAL PROGRAMMA.

RELATIVAMENTE AGLI ATC/CA EXTRAREGIONALI E AGLI ACCESSI IN ZONE DI PREPARCO L'OPERATORE DOVRA' AGGIUNGERLI MANUALMENTE UTILIZZANDO IL PROGRAMMA;

- le eventuali variazioni o correzioni relative al nome e cognome, al codice fiscale, al comune e alla data di nascita, alla residenza, al tipo di fucile, alla forma di caccia, all'attività del cacciatore e agli ATC/CA extraregionali;
- oltre al controllo sul numero di licenza di caccia, è obbligatorio inserire, qualora mancasse la data di rilascio della licenza (il programma altrimenti non procede);
- la verifica che il campo restituzione tesserino presenti la data dell'avvenuta restituzione (di tesserino o di denuncia):
 - in caso di assenza di data deve essere effettuata la registrazione della restituzione utilizzando l'apposita funzione del Programma;
 - in caso di primo rilascio (cacciatore che per la prima volta ritira un tesserino di caccia in Regione) selezionare tale voce;
- il salvataggio delle informazioni, siano esse variate oppure no;
- le integrazioni relative ad eventuali altri ATC/CA extraregionali o zone di PreParco;
- la stampa delle etichette.

N.B. LE ETICHETTE NON POSSONO ESSERE COMPILATE A MANO E NON POSSONO ESSERE FATTE CORREZIONI E INTEGRAZIONI A MANO SU DI ESSE.

DEVONO ESSERE SEMPRE APPLICATE TUTTE AL TESSERINO.

Al fine dei controlli si ricorda che, oltre alle voci:

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

N. LICENZA DI CACCIA

DATA RILASCIO LICENZA DI CACCIA

di immediata comprensione,

per FORMA DI CACCIA deve essere indicato uno dei seguenti codici:

A – VAGANTE IN ZONA ALPI (corrispondente alla caccia nei Comprensori Alpini)

B – APPOSTAMENTO CON USO DI RICHIAMI (corrispondente alla caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi)

C – INSIEME ALTRE ATTIVITA' VENATORIE (corrispondente alla caccia negli ATC)

-- IN AZIENDA VENATORIA (corrispondente alla caccia esclusivamente in AV).

per COMUNE DI NASCITA

deve essere indicata solo la **Nazione** qualora il cacciatore sia nato all'**estero**.

per FUCILE deve essere indicata una delle seguenti possibilità riportate nel menù a tendina:

1 COLPO

2 COLPI

PIU' COLPI

per gli ATC/CA

- il programma riporta gli **ATC regionali** a cui il cacciatore è iscritto per la stagione venatoria in corso. I Comuni devono pertanto verificare la corrispondenza o meno di tali dati rispetto ai documenti attestanti l'avvenuta iscrizione per la stagione in corso. In caso di mancata corrispondenza, il Comune, non potendo apportare modifiche, informerà il cacciatore delle incongruenze affinché lo stesso si faccia parte diligente presso l'ATC per far apportare le necessarie modifiche sul Programma di gestione delle iscrizioni;
- il programma non riporta **gli ATC/CA extraregionali e/o le zone di PreParco** a cui il cacciatore è iscritto nella stagione venatoria in corso. I Comuni devono pertanto aggiungere tali dati una volta controllati i documenti relativi all'avvenuta iscrizione per la stagione corrente.

Per gli ATC/CA extraregionali e per le zone di PreParco si rimanda alla decodifica predisposta nel programma.

Si ricorda che:

- **l'iscrizione agli ATC comporta l'obbligo della scelta della forma di caccia "C",**

- **che l'accesso ai CA presuppone la scelta della forma di caccia in via esclusiva "A",**
- **che la forma di caccia in via esclusiva "B" non permette il possesso di ATC o CA,**
- **che la mancanza di forma di caccia significa caccia esclusivamente in azienda venatoria e non permette il possesso di ATC o CA.**

Prima del rilascio del tesserino devono essere effettuati i seguenti adempimenti:

- l'applicazione delle 5 etichette adesive, rispettivamente a pagina 2, a pagina 76 (3 etichette) e a pagina 77 del tesserino;
- l'apposizione del timbro del Comune alle pagine 2, 76 e 77 a **convalida delle etichette, avendo cura di non sovrapporre il timbro al codice a barre (etichetta pagina 2).**

N.B. NON APPLICARE GRAFFETTE alle pagine del tesserino (pro-memoria o comunicazioni per il cacciatore). Le graffette rovinano le lenti per la lettura ottica.

UTILIZZO DEL PROGRAMMA 'GESTIONE RILASCIO TESSERINI REGIONALI DI CACCIA' COMUNI

Si precisa che:

- per **NUOVO CACCIATORE** si intende un cacciatore che non ha mai ritirato un tesserino venatorio in Regione Emilia-Romagna, cioè un cacciatore che ha appena ottenuto la licenza di caccia o un cacciatore extraregionale che ha appena acquisito la residenza in Emilia-Romagna. In tal caso tutti i dati, anagrafici e di caccia, devono essere inseriti ex-novo.

- in caso di:

✓ errori riscontrati nelle etichette stampate,

✓ etichette stampate e per vari motivi non idonee all'utilizzo

- qualora il tesserino non sia ancora stato consegnato al cacciatore, si deve annullare il tesserino creato, distruggere le etichette stampate e creare un nuovo tesserino,

- qualora il cacciatore si accorga di dati errati o deve fare modifiche (es. licenza di caccia) o integrazioni (es. ATC) si utilizza il tasto **VARIAZIONE/DUPLICAZIONE**.

Si sceglie **VARIAZIONE**, si fanno le variazioni e le etichette stampate si applicheranno sul tesserino già in possesso del cacciatore, validandole con il timbro del Comune (attenzione a non apporre il timbro sul codice a barre dell'etichetta di pagina 2);

- in caso di cambio di residenza di un cacciatore da un Comune della Regione ad un altro, la ricerca dei dati del cacciatore deve avvenire obbligatoriamente tramite codice fiscale.

La creazione del tesserino viene fatta con le modalità solite, senza prevedere nessuna comunicazione al Comune di emigrazione. Solo nel caso in cui il Comune di emigrazione abbia già provveduto a stampare il tesserino per il cacciatore sarà necessario contattarlo e richiedere l'annullamento del tesserino.

A) Tesserino duplicato

In caso di **smarrimento** del tesserino già rilasciato, purchè il titolare dimostri di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri, o in caso di **deterioramento**, previo ritiro del vecchio tesserino, deve essere creato un tesserino **DUPLICATO**, mettendo come motivazione smarrimento o deterioramento.

B) Tesserino variato

In caso di **integrazioni** di ATC o di **modifica** di licenza di caccia o di altri dati del cacciatore, da apportare sul tesserino già rilasciato, deve essere creato un tesserino **VARIATO** e sul tesserino già in possesso del cacciatore devono essere applicate le nuove etichette ottenute, opportunamente validate con il timbro del Comune.

C) Tesserino aggiuntivo

In caso di completamento del tesserino da parte del cacciatore prima della fine della stagione venatoria deve essere creato un tesserino **AGGIUNTIVO**. Si crea l'aggiuntivo quando nel tesserino originale rimangono da compilare al massimo 2 facciate per caccia vagante/appostamento o al massimo 1 facciata per caccia di selezione. Se le facciate vuote sono in numero maggiore il cacciatore non può ritirare il tesserino aggiuntivo. Se il tesserino aggiuntivo è richiesto perché sono finite le pagine per caccia **vagante/appostamento**, annullare nel tesserino originale le pagine vuote per caccia di selezione. Se il tesserino aggiuntivo è richiesto perché sono finite le pagine per caccia di **selezione**, annullare nel tesserino originale le pagine vuote per caccia vagante/appostamento. Il cacciatore in attività deve avere con sé entrambi i tesserini, originale e aggiuntivo, da restituire assieme al termine della stagione venatoria e comunque non oltre il 31 marzo, al Comune di residenza.

Nell'ipotesi che il fabbisogno di tesserini non personalizzati e di etichette sia superiore al materiale in dotazione, la richiesta di integrazione deve essere rivolta al Servizio territoriale regionale di competenza.

SERVIZI TERRITORIALI REGIONALI

✓ Cittadini stranieri o italiani residenti all'estero.

Dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza e a norma del DM 5 giugno 1978, è il Servizio territoriale regionale che rilascia ai cacciatori stranieri o italiani residenti all'estero il tesserino di caccia. In caso di tesserino già rilasciato lo scorso anno si richiameranno i dati del cacciatore nella sezione Tesserini

Ricerca. Si ricorda che i cittadini della Repubblica di San Marino ivi residenti, per effetto di una disposizione normativa della Regione Marche, ai fini dell'esercizio venatorio in Italia, possono richiedere il rilascio del tesserino esclusivamente presso la Regione Marche.

✓ **Sanzioni**

Le eventuali giornate di sospensione del tesserino, a norma dell'art.61, comma 4 della L.R. 8/94 e successive modifiche devono essere registrate esclusivamente dalle Polizie provinciali tramite l'apposita funzione del programma "Gestione rilascio tesserini regionali di caccia".

RESTITUZIONE TESSERINI

I tesserini delle passate stagioni venatorie restituiti dai cacciatori vanno consegnati ai Servizi territoriali regionali competenti al massimo entro il 15 aprile di ciascun anno.

I tesserini delle passate stagioni venatorie restituiti dai cacciatori dopo che il Comune ha già provveduto alla prima consegna vanno inviati ai Servizi territoriali regionali competenti al massimo entro il 30 settembre o spediti direttamente a Regione Emilia-Romagna Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca Viale della Fiera 8, 40122 Bologna.

I Servizi territoriali regionali coordineranno la raccolta dei tesserini e li consegneranno, unitamente ai tesserini restituiti dagli stranieri all'azienda incaricata del ritiro e della successiva lettura ottica degli stessi tesserini. I tesserini consegnati dopo il 30 aprile dovranno essere trasmessi in Regione Emilia-Romagna al massimo entro il 15 ottobre.

I tesserini non utilizzati al termine della stagione venatoria (31 marzo) dovranno essere distrutti.